

aber muss das Kriterium eines unzüchtigen Lebenswandels im Sinne des Art. 315 ZGB erblickt werden, zumal wenn damit zusammengehalten wird, dass die Klägerin schon im Herbst 1911 im Rufe einer sittlich leichtfertigen Person stand und diesen Ruf nach den Akten vollauf verdiente.

Dass die Aufführung der Klägerin im Herbst 1911 deshalb nicht berücksichtigt werden dürfe, weil Art. 315 einen unzüchtigen Lebenswandel « um die Zeit der Empfängnis » voraussetzt, kann nicht als richtig anerkannt werden. Allerdings dürfte es bei Art. 315 wohl in erster Linie auf den Lebenswandel der Klägerin während der kritischen Zeit ankommen. Allein es liegt in der Natur der Sache, dass eine sichere Beurteilung der Aufführung einer Vaterschaftsklägerin während jener Zeitdauer in zahlreichen Fällen nur unter Berücksichtigung aller aus den Akten ersichtlichen Umstände, also u. a. auch des Vorlebens dieser Person, möglich ist. So im vorliegenden Falle, wo die Gleichartigkeit des sittlichen Verhaltens der Klägerin im Herbst 1911 und im Frühjahr 1912 deutlich zu Tage tritt.

Muss somit gesagt werden, dass die Klägerin um die Zeit der Empfängnis einen unzüchtigen Lebenswandel führte, so ist die Klage nach Art. 315 ohne weiteres abzuweisen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Appellationshofes des Kantons Bern vom 10. Dezember 1913 aufgehoben und die Klage abgewiesen.

2. Sentenza 25 febbraio 1914 della II^a sezione civile nella causa Bomio, attore, contro Bomio, convenuta.

Divorzio. — Diritto intratemporale (consid. 1). — La diffida di ritorno al coniuge assente è inefficace prima di due anni dopo l'abbandono doloso (consid. 1). — Divorzio per turbazione profonda delle relazioni coniugali (consid. 2). — Il divorzio è inammissibile non solamente ove la continuazione dell'unione si appalesi impossibile, ma già quando essa non può ragionevolmente esigersi dal coniuge non preponderantemente in colpa (consid. 3). — Art. 8 tit. fin.; 140, 142, 146 e 150 CCS.

Il Tribunale di Appello del Cantone Ticino ebbe a giudicare il 25 settembre 1913 :

La domanda di divorzio non è ammessa ed è parimenti respinta quella subordinata di separazione personale.

Di questa sentenza, intimata alle parti il 13 gennaio 1914, si appella nei modi e nei termini di rito l'attore il quale chiede si giudichi :

1° L'istanza di divorzio è accolta.

2° Subordinatamente : E pronunciata la separazione personale tra i coniugi.

Ritenuto in linea di fatto :

A. — L'attore, nato nel 1880, si univa in matrimonio con la convenuta, nata nel 1886, il 14 luglio 1906. La moglie venne a convivere col marito nella di lui casa paterna, dove abitavano il padre ed una sorella del marito. Poco tempo dopo il matrimonio il marito dovette assentarsi per un servizio militare e, ritornatone, si recava poi, senza la moglie, sui campi di Cadenazzo per accudirvi alla pastorizia. Durante quest'assenza e precisamente il 30 settembre 1906, Teresa Bomio lasciava il domicilio coniugale ed andava a stare dai propri congiunti, adducendo che la presenza sua in casa Bomio era sgradita al suocero ed alla cognata, i quali, pretendeva essa, la consideravano come un'intrusa. Il giorno susseguente lo zio della conve-

nuta, trovato l'attore sui piani di Cadenazzo, gli chiedeva la consegna delle suppellettili della nipote, e l'attore rispondeva che avrebbe dato le chiavi al padre perchè ne facesse la consegna. E difatti la consegna avvenne poi in assenza del marito.

D'allora in poi Teresa Bomio restò separata dal marito pure abitando il medesimo villaggio. Tutti i tentativi fatti per ricondurla al domicilio comune si infransero contro la persistente dichiarazione sua o dei suoi congiunti di non voler riprendere la vita comune ove il marito non si accomodasse a fare economia propria.

Il 30 aprile 1907, l'attore diffidava la convenuta in via legale di ritornare al domicilio domestico e, risultato vano anche questo, la citava poi (con petizione 20 ottobre 1909) in giudizio per far pronunciare il divorzio a titolo di abbandono doloso e di profondo turbamento delle relazioni coniugali.

Intanto, e cioè già qualche mese dopo la partenza della Teresa, la sorella dell'attore era passata a nozze ed aveva abbandonato la casa paterna : poi venne a morire il padre dell'attore (quando, non risulta in modo preciso dagli atti, ma certamente prima del gennaio 1910). La definizione della causa fu di proposito protratta « in volute lungaggini », come dice la prima istanza, « dirette ad ottenere » una pacificazione degli animi ed una ricostituzione dell'unione coniugale : tentativi che riescirono vani « per » quanto patrocinatori e giudici vi abbiano dedicato la « più assidua cura » (vedi sentenza di 1^a istanza, pag. 5). Nel novembre o dicembre 1912 (non si sa precisamente quando), l'attore fece un ultimo tentativo per ricondurre la moglie alla vita comune. La convenuta tergiversò nel rispondere, chiese tempo per riflettere. Ed avendo essa poi, il giorno dopo, aderito all'invito, il marito rispose che era oramai troppo tardi.

B. — La prima istanza sciolse il matrimonio per grave turbazione delle relazioni coniugali. Di contraria opinione si appalesa il Tribunale di Appello. A suo modo di vedere,

rimossi gli ostacoli che si opponevano al desiderio non illegittimo della moglie di costituire col marito un focolare proprio, nulla farebbe prevedere come impossibile un ulteriore riavvicinamento dei coniugi e la continuazione della vita coniugale : prova ne sia, dice il querelato giudizio, l'invito del marito del novembre o dicembre 1912, accettato dalla moglie dopo qualche ritardo ; —

Considerando in diritto :

1° — In virtù dell'art. 8 titolo finale CCS la causa, iniziata sotto il regime dell'antico diritto, è retta dal nuovo. L'attore domandava il divorzio a titolo di abbandono doloso (art. 140 CCS) e a quello della turbazione profonda delle relazioni coniugali (art. 142 CCS) : ma nell'odierna discussione esso ha dichiarato di rinunciare alla causa speciale dedotta dal primo di questi disposti. A ragione. L'art. 140 infatti suppone che l'abbandono doloso perduri da due anni prima che il coniuge abbandonato diffidi l'assente a ritornare entro 6 mesi. Questo requisito non si verifica nel caso in esame. L'attore intimò alla convenuta il ritorno già il 30 aprile 1907 e cioè 7 mesi dopo l'abbandono (vedi art. 140, capov. 2 e 3, e confronta il testo tedesco dell'articolo e la sentenza 9 ottobre 1912 del Tribunale federale nella causa Huber c. Huber, Praxis des Bundesgerichts II pag. 17).

2° — Ma se l'abbandono doloso cade così quale motivo speciale di divorzio, esso, le cause sue ed i suoi effetti formeranno, nella specie, elemento principale per stabilire se siano raggiunti gli estremi dell'art. 142 CCS. Ed è poi questa l'indagine che incombe a questa Corte.

La convenuta non ha dimostrato di avere dei motivi legittimi per abbandonare il focolare domestico. La convivenza con i congiunti prossimi del coniuge (che, come asserisce il primo giudice per scienza propria, è condizione normale nel Bellinzonese e che quindi non poteva riescire inattesa alla convenuta) non potrebbe giustificare in qualche modo il grave proposito di abbandono e la

tenace persistenza nello stesso, se non fosse provato che la condotta dei congiunti del marito avesse reso insopportabile la vita comune alla giovine sposa. Il che non fu neanche asserito : e restò pure semplice affermazione generica sconfortata da fatti specifici persino l'assunto della convenuta, che i congiunti del marito non la gradissero e la considerassero come un'intrusa. Comunque, la convenuta non ha fatto il minimo tentativo — almeno essa non lo pretende nemmeno — per fronteggiare o per sopportare con qualche pazienza e rassegnazione una situazione che essa poteva presumere transeunte. Che poi la ragione ultima della sua insofferenza sia da ricercarsi nella mancanza di affetto verso il marito, riprova il fatto che, morto il suocero e partita la cognata, la convenuta nulle fece di serio e di positivo per ripristinare la vita comune. L'obiezione che l'attore avesse consentito in questo stato di cose, non regge. Essa non può dedursi dal solo fatto, contraddetto da altri molti, di aver permesso la consegna delle suppellettili alla moglie. A nulla gli avrebbe servito il ritenerle — dato che ne avesse avuto il diritto —, poichè la moglie era partita e si rifiutava di ritornare,

3° — In queste condizioni l'abbandono repentino e ingiustificato doveva riescire di grave offesa al marito e turbare profondamente i suoi sentimenti verso la convenuta. Il fatto solo poi che essa persiste nell'abbandono da 7 anni prova senz'altro il diritto incontestabile del marito di domandare il divorzio.

La Corte cantonale sposta la questione quando l'esamina dal punto di vista della possibilità di ricostituire l'unione coniugale. La legge (art. 142) ammette il divorzio non soltanto quando l'unione si appalesa del tutto impossibile, ma già nel caso in cui la sua continuazione non si può ragionevolmente esigere dal coniuge che non è preponderantemente in colpa : il che è tutt'altra cosa. E da questo punto di vista anche l'attitudine presa dalle parti nel novembre o dicembre

1912 non prova niente, poichè, di fatto, l'invito del marito rimase infruttuoso e non cambiò nulla ad una situazione che giustifica il divorzio. In realtà, il matrimonio dei litiganti non esiste se non sui registri di stato civile : esso non ebbe mai vita propria nè condusse ad una vera unione coniugale. Il divorzio non farà dunque che sancire uno stato di fatto preesistente e che a ragione l'attore considera come non tollerabile più a lungo. Queste circostanze e specialmente la lunga durata della separazione dei coniugi dimostrano senz'altro la niuna probabilità di una riconciliazione, del resto a mala pena concepibile quando, come nella specie, il matrimonio condusse ad un'unione che di una vera comunione coniugale non ha nemmeno le apparenze. La separazione personale (art. 146) non è dunque ammissibile. La colpa dello scioglimento del matrimonio, restato senza prole, deve attribuirsi alla moglie, alla quale viene interdetto di passare a nozze per il termine di un anno (art. 150 CCS) ; —

il Tribunale federale
pronuncia :

1° L'appellazione è ammessa e, in riforma della sentenza 25 settembre 1913, vien pronunciato il divorzio tra i coniugi Innocente Bomio-Confaglia fu Innocente in Ravecchia e Teresa Bomio-Pacciorini di Ravecchia.

2° Al coniuge colpevole Teresa Bomio-Pacciorini vien interdetta la celebrazione di un nuovo matrimonio per un termine di un anno a datare da oggi.